Regolamento per lo svolgimento a distanza delle sedute degli organi collegiali e delle attività di programmazione didattica collegiale prevista per i docenti della scuola primaria.

Adottato ai sensi dell'art. 44, c. 6, del CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021

Visto il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare gli articoli 7 e seguenti, che disciplinano composizione e competenze del Collegio dei docenti;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale);

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024, e in particolare l'articolo 44, commi 3 e 6;

Visto l'articolo 29, comma 1, del CCNL relativo al comparto Istruzione e Ricerca, ai sensi del quale l'attività funzionale all'insegnamento «*è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici*» e comprende, tra l'altro, «*la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi*»;

Visto l'articolo 40 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, in materia di validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali della scuola;

Visto il verbale di sintesi del confronto tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali del 24 giugno 2026;

Vista la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 3803 del 30 giugno 2026 e il relativo Allegato tecnico «*Requisiti tecnico-organizzativi per la gestione digitale degli organi collegiali e delle operazioni di voto nelle istituzioni scolastiche*»;

Considerato che le riunioni degli organi collegiali possono svolgersi a distanza nelle ipotesi e con le prescrizioni dettate dal presente regolamento legittimato, ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. n. 297/1994, a disciplinare le riunioni a distanza degli organi collegiali e, di conseguenza, il lavoro a

si adotta il seguente regolamento:

Art. 1 — Oggetto e finalità

Il presente Regolamento, ad integrazione del Regolamento di Istituto, disciplina le modalità di svolgimento a distanza delle sedute degli organi collegiali e degli incontri di programmazione didattica collegiale dei docenti alfabetizzatori della scuola primaria, al fine di garantire la validità delle deliberazioni, la sicurezza delle operazioni di voto e la piena partecipazione dei componenti.

Art. 2 – Ambito di applicazione e limiti

1. Possono svolgersi in modalità telematica, anche con carattere deliberativo e con votazioni esclusivamente a scrutinio palese, le seguenti riunioni:

a) Collegio dei Docenti

b) Consigli di classe, di interclasse territoriale e/o di livello;

c) Gruppi di Lavoro per l'Inclusione (GLI/GLO);

d) Coordinamento di materia/dipartimenti

e) Riunioni di commissioni/referenti espressioni del Collegio docenti

f) Le ore di programmazione didattica collegiale dei docenti alfabetizzatori della scuola primaria.

Rientrano nell'ambito del presente Regolamento anche le adunanze del Consiglio di Istituto, con la precisazione che segue, sulla base normativa applicabile:

Il CdI è organo di indirizzo dell'Istituzione scolastica a composizione mista (Dirigente Scolastico, rappresentanti eletti dei docenti, dei genitori e del personale ATA), disciplinato dagli artt. 8 e 10 del D. Lgs. n. 297/1994. La partecipazione al CdI non rientra tra le attività funzionali all'insegnamento di cui all'art. 44, comma 3, lett. a) e b), del CCNL 18/01/2024, non è retribuita con compensi orari contrattuali e riguarda anche componenti estranei al rapporto di lavoro con l'Istituzione scolastica. Pertanto, la disciplina dell'art. 44, comma 6, del CCNL e dell'Accordo MIM-OO.SS. del 24/06/2026 non trova applicazione al Consiglio di Istituto, né come vincolo né come condizione abilitante.
Lo svolgimento telematico delle sedute del CdI, anche con carattere deliberativo, trova fondamento nella potestà regolamentare dell'organo in ordine al proprio funzionamento (art. 10, comma 3, lett. a), D. Lgs. n. 297/1994), nell'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche (artt. 5 e 16 del D.P.R. n. 275/1999) e nel principio di utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'organizzazione e nell'azione amministrativa (art. 12 del D.Lgs. n. 82/2005 e art. 3-bis della L. n. 241/1990). Si applicano al CdI i requisiti tecnici e di garanzia del voto stabiliti dal presente Regolamento.

2. Il ricorso allo svolgimento a distanza degli incontri non costituisce la modalità ordinaria di effettuazioni delle riunioni elencate al co.1, ma è subordinato all'orientamento espresso dall'organo di indirizzo della scuola, tenuto conto delle richieste avanzate dal corpo docente e dalle altre componenti della scuola; all'apprezzamento del Presidente dell'organo stesso; al possesso, da parte dell'istituzione scolastica, di strumenti informatici adeguati a garantire, anche in relazione al numero dei partecipanti, il regolare svolgimento delle sedute, la garanzia della riservatezza degli incontri e della piena partecipazione di tutti i componenti; alla mutevolezza delle situazioni contingenti che possono fare preferire una modalità diversa da quella usualmente utilizzata.

3. Lo svolgimento a distanza può avvenire in forma integrale o mista, in quest'ultimo caso con componenti presenti in sede che fruiscono di postazioni connesse e componenti collegati a distanza, fermo restando il rispetto dei requisiti di identificazione e di validità del voto di cui agli articoli seguenti.

Art. 3 — Convocazione

1. Gli organi collegiali in modalità on-line possono essere convocati da remoto e svolti con utilizzo di strumenti individuali adatti allo scopo mediante piattaforme che garantiscano la privacy.
2. La convocazione, disposta dal Presidente con le modalità ordinarie, indica espressamente la modalità di svolgimento della seduta (in presenza, a distanza o mista), la piattaforma digitale utilizzata e le istruzioni operative per l'accesso.

Art. 4 — Identificazione e accesso dei partecipanti

1. La partecipazione a distanza è consentita esclusivamente mediante identità digitali univoche, non condivise, riconducibili in modo certo a ciascun componente avente diritto.
2. L'accesso al sistema avviene tramite meccanismi di autenticazione adeguati al livello di rischio, con tracciamento delle sessioni attive e interruzione automatica in caso di inattività prolungata.
3. È vietato l'utilizzo condiviso o improprio delle credenziali di accesso.

Art. 5 — Svolgimento della seduta a distanza

1. È consentito collegarsi attraverso modalità audio e video (il partecipante agli incontri deve essere visto e sentito) da qualsiasi luogo purché vengano adottati tutti gli accorgimenti tecnici che garantiscano la sicurezza dei dati, delle informazioni e la segretezza della seduta. Sono da escludere, pertanto, i luoghi pubblici, gli ambienti o spazi all'aperto dove sono presenti o possono transitare familiari o persone esterne alla riunione.
2. Non è ammissibile lo svolgimento contemporaneo di altre attività diverse da quelle connesse alle riunioni in atto.
3. È opportuno connettersi in anticipo per assicurarsi che la connessione funzioni correttamente e verificare preventivamente che la carica della batteria sia sufficiente ad alimentare il dispositivo per la durata della riunione.
4. Non sono ammesse le immagini fisse.
5. Non è possibile collegarsi da mezzi in movimento.
6. Si fa presente che il mancato rispetto delle modalità suindicate compromette la validità e la legittimità delle sedute e si configura come violazione degli obblighi di servizio.
7. All'ingresso e durante la riunione i microfoni di tutti i componenti dovranno essere spenti e le webcam attive. I microfoni possono essere attivati solo previa richiesta di intervento in chat o per alzata di mano e una volta ottenuta facoltà di parola dal presidente.
8. Il Presidente dichiara aperta la seduta dopo aver verificato, anche mediante il sistema informatico, l'identità dei partecipanti collegati.

9. La discussione si svolge con le medesime garanzie di partecipazione e di intervento previste per le sedute in presenza.
10. Il collegamento deve garantire, per l'intera durata della seduta, la percezione uditiva e visiva dei partecipanti e la possibilità di intervenire nella discussione.
11. Il quorum costitutivo e il quorum deliberativo sono calcolati computando, senza distinzione, i componenti presenti in sede e quelli collegati a distanza, purché la loro identificazione sia stata verificata ai sensi dell'articolo 4.
12. Chi abbia intenzione di intervenire, prenotandosi nella chat, deve ricevere la parola in base all'ordine delle prenotazioni. Ciascun componente dovrà:

a. evitare di sovrapporsi nella discussione con un altro partecipante o con il moderatore

b. prenotarsi per partecipare alla discussione con " la mano" o attraverso la chat

c. disattivare il microfono dopo avere terminato l'intervento.

Art.6 — Votazioni a scrutinio palese

1. Nelle votazioni, possibili a distanza o in forma mista solo a scrutinio palese, il sistema utilizzato garantisce la piena tracciabilità del voto espresso, l'associazione univoca tra ciascun componente e la scelta espressa, nonché la disponibilità dei risultati ai fini della verbalizzazione.

Art. 7 — Verbalizzazione e conservazione degli atti

1. Delle sedute svolte a distanza è redatto verbale secondo le modalità ordinarie, con menzione della modalità di svolgimento, dei componenti collegati a distanza e degli esiti delle eventuali votazioni.

2. I verbali e le evidenze delle operazioni di voto sono conservati in forma digitale, immodificabile e

corredata dei metadati necessari a garantirne autenticità e integrità, nel rispetto delle Linee guida AgID.

Art. 8 — Partecipazione dei componenti e gestione di eventuali problemi di collegamento

- — Gestione dei malfunzionamenti e problemi di connessione
- 1. In caso di malfunzionamento tecnico che comprometta la regolarità della seduta o delle operazioni di voto, il Presidente ne dispone la sospensione, dandone atto a verbale.
2. La seduta riprende, ovvero le operazioni di voto sono ripetute, non appena ripristinate le condizioni di regolare svolgimento; in caso contrario, la trattazione degli argomenti non definiti è rinviata a successiva convocazione.
3. Nel caso in cui, all'orario previsto per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse si verifichino problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento a uno o più componenti, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assenti

giustificati i componenti impossibilitati a collegarsi in videoconferenza che abbiano segnalato, a mezzo telefono o via mail con autodichiarazione, il problema di connessione. La mancata comunicazione via telefono o mail, entro 10 minuti dall'ora prevista per l'inizio della riunione, equivale ad assenza dalla seduta on-line. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o aggiornata ad altro giorno.

Art. 9— Requisiti tecnici e sicurezza informatica

1. Le riunioni di cui all'art. 1 possono svolgersi in modalità telematica, utilizzando collegamenti internet e strumenti informatici che permettano la percezione diretta, visiva e uditiva dei partecipanti, la segretezza della seduta e garantiscano, quindi, l'identificazione di tutti i componenti, la discussione, l'intervento, la contemporaneità delle decisioni in tempo reale, la visione degli atti e documenti della riunione, lo scambio di documenti.
2. Per partecipare alle riunioni in modalità telematica, i docenti devono disporre di un pc/dispositivo digitale mobile personale dotato di microfono, per consentire l'interazione sincrona, e di videocamera, che dovrà essere tenuta sempre attiva. In tal modo potranno intervenire nella discussione, presentare/visionare documenti attraverso l'utilizzo delle apposite funzioni disponibili sulla piattaforma utilizzata.
3. Le soluzioni digitali adottate per lo svolgimento delle sedute e delle votazioni a distanza sono conformi ai requisiti tecnico-organizzativi definiti nell'Allegato tecnico ministeriale in materia di identificazione, sicurezza informatica, cifratura dei dati, continuità operativa e verifica dei fornitori di servizi *cloud* o di terze parti. In particolare:
- Il sistema informatico utilizzato assicura una distinzione dei ruoli di Presidente, Segretario e componente, con accesso di ciascuno alle sole funzionalità necessarie.

2. Il Dirigente scolastico acquisisce, prima dell'attivazione del servizio, la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità del fornitore o del partner tecnologico. La stessa è conservata agli atti della scuola.

Art. 10 Obbligo di riservatezza

Per evidenti motivi di privacy e di riservatezza, il collegamento in remoto non può avvenire da luogo pubblico (es. piazze, stazioni, locali pubblici in genere) e l'intervenuto dovrà essere l'unico presente alla call dalla propria postazione.
I partecipanti sono tenuti al segreto d'ufficio come previsto dalla normativa vigente ed al rispetto delle norme in materia di privacy, ai sensi del GDPR (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 679/2016) ed a tal fine:
• dovranno usare cuffie e non audio in open in presenza di terzi estranei alla riunione;
• dovranno osservare massima riservatezza e discrezione su dati personali oggetto di discussione e su informazioni di cui dovessero venire a conoscenza; per tale motivo, sono tenuti a considerare strettamente riservati e, pertanto, a non divulgare e/o a non rendere noti a terzi dati personali e/o informazioni forniti in relazione alle riunioni degli organi collegiali.
Il vincolo di riservatezza continuerà ad avere valore anche dopo la cessazione dell'appartenenza agli Organi Collegiali e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.

Art. 11 — Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento delle sedute a distanza avviene nel rispetto dei principi del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riguardo alla minimizzazione, alla limitazione delle finalità e alla sicurezza dei dati trattati.
2. Ove il servizio sia erogato da un fornitore esterno, quest'ultimo è nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.
3. Per i sistemi di voto digitale è effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), con il supporto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) dell'istituzione scolastica.

Art. 12 — Disposizioni finali e rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento d'Istituto, del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 e della normativa vigente in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di adozione ed è pubblicato all'albo *online* e nella sezione Amministrazione trasparente dell'istituzione scolastica.

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 285 del 20/10/2026

Sentito il Collegio dei docenti nella seduta del 19/10/2026